



Comune di Modena

Assessore alla Qualità e Sicurezza della Città,
Lavori Pubblici e Sport

Modena, 26.7.2011

Prot. n. 91596 I.08

Al Consigliere Comunale

Michele Barcaiuolo

e, p.c Ufficio Supporto Attività Consiliari

Oggetto: Interrogazione nr 17767 14.02.2011

“E' legittimo imporre quattro ore di straordinario a un agente della Polizia Municipale che aveva già prestato dodici ore di servizio in quella giornata?” - risposta scritta -

Pregiatissimo Consigliere,

in riferimento all'istanza di pari oggetto, trasformata in risposta scritta in data 18.7.2011, si comunicano gli esiti della consultazione intercorsa con l'Assessore alle Risorse Umane e con il Comandante della Polizia Municipale, settore afferente al mio assessorato, per rispondere sia in merito alla specifica circostanza da Lei rilevata da informazioni giornalistiche, sia in merito agli aspetti tecnici giuridici.

Relativamente al primo aspetto di circostanza, premettendo che l'episodio riportato è avvenuto nei giorni 9 e 10 febbraio, quindi prima del blocco dello straordinario, iniziato il 12 febbraio, si comunica quanto segue:

- non corrisponde al vero che nella medesima giornata siano state svolte 12 ore di servizio dallo stesso agente: il giorno 9 febbraio il servizio è stato di sei ore al mattino (7-13) e tre ore di notte (21 -24), il giorno 10 febbraio il servizio è stato di 7 ore (0-7) e il dipendente ha poi ripreso servizio nel pomeriggio del giorno successivo 11 febbraio.
- il servizio per il quale è stato richiesto al dipendente la prestazione di lavoro straordinario dalle ore 03,00 alle ore 07,00 è afferente a servizio operativo e istituzionale definito con disposizione di servizio PG. 16115/2011 *“servizio rientrante tra quelli prioritari per i quali deve essere garantita la copertura con entrambi gli operatori previsti”*.

Relativamente agli aspetti normativi si precisa che:

- il Dlgs 66/2003, posto in premessa dell'interrogazione, avente per oggetto *“Attuazione della direttiva 93/104/ce e della direttiva 2000/ 34/ce concernenti alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”*, **non** si applica al personale di Polizia Municipale, come indicato nell'art. 2 , comma 3 del decreto medesimo;
- lo straordinario negli Enti Locali è disciplinato dall'art. 38 del CCNL 14.9.2000, il cui comma 1 prevede che *“Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.”*, pertanto risulta infondata anche la seconda premessa normativa dell'interrogazione (*“nei CCNL enti locali lo straordinario non è obbligatorio, salvo che il non effettuarlo non comporti rischi per l'incolumità alle persone o immediati danni alle cose”*).



L'attenzione posta da questa Amministrazione alle prestazioni di servizio richieste al personale della Polizia Municipale è ampiamente dimostrata dalla lunga trattativa sindacale conclusa ai fini della riorganizzazione del Corpo e ai risultati perseguiti dall'Amministrazione e dalle rappresentanze sindacali in virtù di finalità comuni basate sulla volontà di valorizzare, per quanto meritano, la funzione e il lavoro degli agenti con la massima premura per la tutela del benessere fisico e psicologico degli stessi.

Rimango a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgo cordiali saluti.

Antonino Marino